

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI C.P. N. 55 DEL 27/11/97



PROVINCIA DI CROTONE

Ufficio Segreteria

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE SPECIALE PER LA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA**



TESTO DEFINITIVO DELLA PREMESSA AGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DI TRASPARENZA- APPROVATO DALLA COMMISSIONE TRASPARENZA DELL'U.P.I., UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

In considerazione della diffusa richiesta di maggiore efficienza amministrativa e di una più incisiva rispondenza fra gli Enti pubblici ed i cittadini si avverte l'esigenza di trasparenza in tutte le procedure amministrative.

Questa è stata affermata ed invocata ad alta voce in questi ultimi tempi, con accenti particolarmente preoccupati, per tutte le Amministrazioni dello Stato e per quelle degli Enti Locali in particolare.

Il Parlamento è già intervenuto in tale direzione con più provvedimenti legislativi regolamentari (leggi 241/90 e 142/90).

Infatti si muovono recenti interventi legislativi ed anche amministrativi ed è in tale ottica che occorre operare nell'interesse generale della Cosa pubblica e delle Comunità Amministrate.

E' indispensabile chiudere per sempre ogni possibile canale di infiltrazione della criminalità organizzata e mafiosa nell'azione amministrativa.

Da qui l'esigenza di interventi e controlli più penetranti, sia in sede tecnica che amministrativa.

Analizzando gli articoli di questa proposta di regolamento, riguardo alla composizione, c'è incompatibilità tra la carica di componente della Commissione Trasparenza e quella di Presidente della Provincia e di Assessore.

La durata in carica dell'organismo è prevista per l'intero arco della consiliatura ed in questo periodo la Commissione contribuisce con pareri, proposte, suggerimenti, raccomandazioni, richiami all'attuazione della trasparenza ai vari livelli della vita amministrativa della Provincia.

Inoltre esercita le sue funzioni per vigilare sull'imparzialità, anche attraverso la partecipazione dei cittadini e le loro associazioni.

La Commissione per la trasparenza esamina le proposte di deliberazione e le questioni che la Giunta o il Presidente od i singoli Assessori le sottopongono, prima delle discussioni in Consiglio. E' necessario inoltre che al Presidente ed all'esecutivo vengano richieste notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio.

Potrà prendere in esame i ricorsi e le proposte avanzate da cittadini e associazioni.

Periodicamente l'organismo è tenuto a relazionare sulla sua attività al Consiglio provinciale.

I principi generali sono regolati in base alle norme sulla trasparenza amministrativa previste in materia dalle leggi nazionali e regionali.

Un controllo sarà pure esercitato sui criteri e le modalità per la concessione dei contributi e particolare attenzione verrà rivolta al settore opere pubbliche affinché il relativo registro venga costantemente aggiornato e sia disponibile per chiunque ne abbia interesse.

Provincia
Cuneo

La Commissione Trasparenza dovrà inoltre esprimere pareri sulle questioni inerenti l'affidamento dei lavori a trattativa privata, cottimo fiduciario, appalto concorso e concessioni nonché tutte le procedure e gli atti che riguardano l'acquisto, l'alienazione e l'affitto dei beni mobili e servizi.

La Commissione si adopererà anche perchè vengano istituiti dall'Ente appositi corsi di formazione e di aggiornamento del personale e vigilerà perchè questi si tengano con criteri rigorosamente obiettivi in relazione alle esigenze della Provincia.

E' previsto poi un controllo sulle varie fasi di concorsi interni e pubblici.

Una materia delicata è anche quella degli incarichi professionali.

Nei casi espressamente previsti dalla legge la Provincia dovrà avvalersi della collaborazione di professionisti esterni da scegliersi in appositi albi, e l'iscrizione in questi albi sarà preceduta da un apposito bando per consentire a chiunque vi abbia interesse di presentare la domanda.

Il regolamento che riguarda invece gli amministratori per i quali è previsto l'obbligo di produrre durante l'esercizio del mandato la documentazione sullo stato patrimoniale che sarà reso pubblico.

E' quindi previsto un codice di comportamento a cui dovranno sottostare tutti i consiglieri.

La Commissione, nell'espletamento delle proprie funzioni, potrà avvalersi della collaborazione di altri organismi tecnico-politico-amministrativi, con i quali andrà ad intrattenere rapporti e relazioni.

E' chiaro che la sola norma scritta non può essere considerata del tutto sufficiente per attuare nei suoi complessi e molteplici aspetti, la trasparenza; occorre anche il richiamo e l'applicazione dei fondamentali ed insostituibili principi etici e morali che debbono condizionare ed influenzare a qualsiasi livello e per qualsiasi organismo ogni azione amministrativa.

Occorrono concreti impegni per la repressione di ogni fenomeno di malcostume.

Occorre fermezza perchè non si verifichi alcun cedimento sulla strada della questione morale.

Occorre, che vengano poste in essere delle regole di comportamento che sappiano coniugare gli aspetti giurici con quelli etici e morali cui sono chiamati ad ispirarsi, in ogni circostanza, gli operatori della pubblica amministrazione.

Ciò dovrà trovare immediato riscontro in ogni fase dell'attività amministrativa, e da parte della burocrazia dell'Ente pubblico.

E' urgente e necessario impegnarci per una cultura, quella dell'Amministrazione e dello Stato,

che si pongano finalmente al servizio del cittadino sul piano della collaborazione e della soluzione dei problemi: la trasparenza

è comunque un dovere comune a tutti.



ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

ART.1 - Considerazioni

Le considerazioni di cui sopra fanno parte integrante del Regolamento.

ART.2 - Composizione

La Commissione Speciale per la Trasparenza è composta in forma paritetica da Consiglieri Provinciali in rappresentanza di ciascuna forza politica presente nel Consiglio.

La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di Presidente od Assessore della Provincia.

Il componente della Commissione decade dalla carica se eletto componente della Giunta Provinciale.

ART.3 - Funzionamento

La Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia entro sette giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno con una prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice-Presidente.

In entrambe le votazioni ciascun componente vota, a scrutinio segreto soltanto per un nominativo.

Nella elezione, del Presidente, in quella del Vice-Presidente, risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti, nel caso in cui più componenti riportano egual numero di voti risulta eletto il più anziano per età.

Il Presidente della Provincia nomina, su proposta del Presidente della Commissione, un segretario, scegliendo, fra i dipendenti dell'Amministrazione che rivestono una qualifica funzionale non inferiore al sesto livello.

Nel caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della Commissione.

La Commissione è convocata dal Presidente, con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio Provinciale, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente è convocata dal Vice-Presidente.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

La minoranza dissenziente potrà far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

ART.1 - Considerazioni

Le considerazioni di cui sopra fanno parte integrante del Regolamento.

ART.2 - Composizione

La Commissione Speciale per la Trasparenza è composta in forma paritetica da Consiglieri Provinciali in rappresentanza di ciascuna forza politica presente nel Consiglio.

La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di Presidente od Assessore della Provincia.

Il componente della Commissione decade dalla carica se eletto componente della Giunta Provinciale.

ART.3 - Funzionamento

La Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia entro sette giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno con una prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice-Presidente.

In entrambe le votazioni ciascun componente vota, a scrutinio segreto soltanto per un nominativo.

Nella elezione, del Presidente, in quella del Vice-Presidente, risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti, nel caso in cui più componenti riportano egual numero di voti risulta eletto il più anziano per età.

Il Presidente della Provincia nomina, su proposta del Presidente della Commissione, un segretario, scegliendo, fra i dipendenti dell'Amministrazione che rivestono una qualifica funzionale non inferiore al sesto livello.

Nel caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della Commissione.

La Commissione è convocata dal Presidente, con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio Provinciale, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente è convocata dal Vice-Presidente.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

La minoranza dissenziente potrà far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.



La Commissione, per casi particolari e motivate esigenze può essere convocata anche al di fuori della sede istituzionale della Provincia.

Operando entro i limiti del mandato ricevuto la Commissione potrà valersi se del caso, della consulenza di esperti anche estranei all'Amministrazione, previo accordo con la Presidenza della Provincia.

Per quant'altro previsto si applicano le norme del Regolamento Consiliare in quanto non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento e nello Statuto della Provincia.

ART.4 - Durata in carica

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale.

ART.5 - Finalità

La Commissione contribuisce attraverso pareri, proposte, suggerimenti, relazioni, raccomandazioni ed osservazioni all'attuazione della trasparenza, ai vari livelli della vita amministrativa dell'Ente, al fine di impedire qualsiasi collusione o commistione tra l'esercizio delle pubbliche funzioni e le attività criminose, mafiose e di speculazioni illecite.

Essa esercita le sue funzioni per vigilare sull'attuazione della trasparenza e dell'imparzialità nell'attività amministrativa, attraverso, anche, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Essa svolge, inoltre, attività di studio e formula proposte di modifica da introdurre nello Statuto e nei Regolamenti provinciali per assicurare l'effettiva trasparenza nella vita amministrativa e della provincia.

ART.6 - Momenti di intervento

La Commissione, per il raggiungimento dei fini istituzionali, svolgerà, essenzialmente e gradualmente, le proprie funzioni secondo le seguenti priorità:

- a. Con riferimento all'insieme di norme che debbono avere applicazione diretta ed immediata (istituzione di economicità, di efficacia e di pubblicità nell'attività amministrativa).
- b. Nella fase di formazione e modificazione dello Statuto e dei relativi regolamenti, nonché nella fase della normazione secondaria che l'Amministrazione è tenuta ad elaborare ed adottare per la esplicitazione di tutte quelle regole che nel corpo della legge risultano parzialmente e/o totalmente solo enunciate;
- c. su tutta l'attività amministrativa alla luce delle norme statutarie e regolamentarie sopra richiamate.

ART.7 - Competenze e limiti della Commissione

La Commissione è chiamata a svolgere le sue funzioni in ogni fase della vita dell'Ente, sia a livello amministrativo che gestionale.

Essa esamina le proposte di deliberazione e le questioni che la Giunta Provinciale o il Presidente della Provincia od i singoli Assessori le sottopongono prima della discussione in Consiglio o che il Consiglio stesso ritenga di dovere sottoporre al suo preventivo esame.

La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, può avanzare proposte al Consiglio, al Presidente della Provincia od all'Assessore competente; può richiedere ai predetti notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio.

Potrà inoltre chiedere notizie, informazioni, richiamare atti e provvedimenti, anche successivamente alla loro adozione, documenti, lettere e quant'altro possa tornare utile e necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per gli ulteriori approfondimenti e valutazioni.

Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.

E' in facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.

Almeno una volta l'anno, la Commissione è tenuta a relazionare al Consiglio sullo svolgimento della propria attività.

La Commissione, al fine di poter determinare l'applicazione delle norme della trasparenza e di poter eventualmente indicare i rimedi relativi ove dovessero riscontrarsi carenze ed inadempienze, eserciterà, in particolare le sue funzioni nei diversi campi di attività della pubblica amministrazione come risultano dagli articoli che seguono.

ART.8 - Principi generali

La Commissione eserciterà in particolare i suoi interventi in ordine:

- all'applicazione dei criteri di economicità di efficacia e di pubblicità nell'attività amministrativa.
- alla motivazione del provvedimento amministrativo.
- all'applicazione dell'ordine cronologico nell'esame degli atti della Pubblica Amministrazione.
- all'applicazione delle norme dello Statuto provinciale e dei regolamenti.

ART.9 - Provvedimento amministrativo

Eserciterà ancora i suoi interventi in ordine:

- al rispetto dei termini entro cui deve concludersi il provvedimento amministrativo.
- alla nomina, per ciascun tipo di procedimento, del responsabile dell'istruttoria e della adozione del relativo procedimento finale.
- all'assegnazione, da parte del dirigente di ciascuna unità organizzativa (settore), a se stesso o ad altro dipendente dell'istruttoria concernente ogni singolo procedimento.
- alla cura degli adempimenti del responsabile del procedimento alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
- alla facoltà riservata ai soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento di poter intervenire nel provvedimento
- al diritto da parte dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e dei portatori di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, di poter prendere visione degli atti del procedimento, di potere presentare memorie scritte e documenti per determinare il contenuto del provvedimento.

ART.10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale e per quanto non espressamente previsto dalle presenti regolamento si fa riferimento alla vigente normativa.



CRITERI E SUGGERIMENTI.

Modalità per la concessione di contributi

La Commissione vigilerà sull'attività amministrativa al fine di accertare l'esatta applicazione dei criteri e delle modalità di cui al vigente relativo regolamento provinciale per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Esclusa la erogazione di contributi ad Enti pubblici territoriali.

Registro delle OO.PP.

La Commissione dedicherà particolare attenzione al settore delle opere pubbliche con la possibile costituzione di un relativo registro.

Lavori pubblici - Gare d'Appalto

La Commissione dovrà vigilare perchè in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi vengano rigorosamente osservate nelle vari fasi del procedimento tutte le disposizioni legislative vigenti.

In particolare la Commissione potrà esprimere pareri in ordine a questioni inerenti l'affidamento dei lavori a trattativa privata, cottimo fiduciario, appalto concorso e concessioni, nonché sulle procedure e sugli atti riguardanti l'acquisto, l'alienazione e l'affitto dei beni immobili e servizi.

Autocertificazione

Ogni cura dovrà essere posta perchè vengano applicate, nell'ambito della struttura amministrativa dell'Ente disposizioni vigenti in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini della Provincia.

I relativi accertamenti dovranno essere condotti all'interno di ciascuna unità operativa in conformità alle disposizioni di servizio impartite in merito dal Segretario Generale.

Accesso ai documenti amministrativi

La Commissione vigilerà affinchè sia garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi di "chiunque vi abbia interesse" per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei confronti della Provincia, così come previsto dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Personale, concorsi e mobilità

La Commissione si adopererà perchè vengano istituiti dall'Ente appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale.

Vigilerà, altresì, perchè la individuazione dei corsi, dei relatori e dei corsisti avvenga con criteri in relazione alle esigenze ed alla funzionalità dell'Ente.

Presterà attenzione, inoltre, sullo svolgimento dei concorsi interni e di quelli pubblici e chiederà che ai processi di mobilità interna ed esterna siano applicati appositi criteri equitativi.

Incarichi professionali

Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori, la Provincia si avvarrà prevalentemente dei propri uffici tecnici, così come previsto dalle vigenti norme.

Qualora l'Ente, nei casi espressamente previsti dalla legge dovrà avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, dovrà servirsi di appositi albi a tal fine costituiti, presso la Provincia, albi di tecnici distinti per qualifica (ingegneri, architetti, geologi, geometri, etc.) e area di competenza, dai quali, di volta in volta, verranno scelti i nominativi cui affidare gli incarichi professionali, secondo le limitazioni ed i criteri prescritti dalle vigenti disposizioni.

L'iscrizione negli albi istituiti dalla Provincia sarà preceduta da apposito bando pubblico, per consentire a chiunque abbia interesse e risulti in possesso dei requisiti di legge, di presentare formale domanda corredata di dettagliato curriculum nonché dei documenti necessari a comprovare la qualifica professionale.

Status politico

I cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato elettorale, a norma dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge.

Al Consigliere durante l'esercizio del mandato è fatto obbligo di produrre, entro tre mesi dalla convalida, la documentazione concernente lo stato patrimoniale.

Tale obbligo perdura per tutto il periodo del mandato consiliare e fino a tre mesi dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica.

La situazione patrimoniale del Consigliere è resa pubblica attraverso il suo inserimento nel Bollettino annuale per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri.

La Commissione vigilerà affinché le norme contemplate nel presente articolo e negli Statuti vengano applicate e rispettate.

Autoregolamentazione

La norma scritta non è in grado da sola di dare risposte del tutto esauritive, per cui ciascun Consigliere, nell'espletamento del mandato ricevuto, dovrà assumere un comportamento guidato e sorretto essenzialmente e prioritariamente da norme morali.

La autoregolamentazione diverrà così la regola base del comportamento dell'uomo politico, dell'amministratore.

La Commissione individuerà ogni possibile elemento positivo che valga a migliorare la vita dell'Ente e la gestione della Cosa pubblica.

Il Codice di comportamento, pertanto, dovrà regolamentare dettagliatamente i principi e le norme che devono guidare l'espletamento del mandato del Consigliere in tutte le fasi della sua attività, con particolare riferimento:

- a. alla partecipazione ad incontri di studi, convegni, seminari, congressi, etc.;
- b. all'uso dei beni di proprietà dell'Amministrazione (locali, macchine di servizio, telefono, telefonini, etc.)

Convegni, seminari

La partecipazione degli Assessori e dei Consiglieri provinciali ad incontri di studio, convegni, seminari, congressi, etc., che hanno luogo fuori del territorio della Provincia è strettamente limitata ai temi ed alle materie che hanno attinenza con l'esercizio del mandato amministrativo.

La partecipazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta, sentito il parere della Commissione trasparenza.

Programmazione delle riunioni

Per consentire la più ampia partecipazione dei Consiglieri agli organi collegiali della Provincia ed ai cittadini di venire a conoscenza in tempo utile dei lavori e delle attività della pubblica amministrazione e per il rispetto e le applicazioni del principio della pubblicità, il calendario delle riunioni dovrà essere pubblicato sulla Rivista della Provincia con altri mezzi d'informazione con i nominativi dei presenti e degli argomenti trattati.

azioni esterne

La Commissione nell'espletamento delle proprie funzioni potrà avvalersi della collaborazione e dell'apporto di altri organismi tecnico-politico-amministrativi con i quali, a tal fine, andrà ad intrattenere rapporti e relazioni.

Provincia